

Chiarimenti in merito alla segnalazione Assetti Partecipativi Enti

Si riporta di seguito una sintesi delle risposte fornite ad alcuni quesiti pervenuti da talune banche relativamente alla segnalazione A.P.E. Trattandosi di quesiti di interesse generale, si è ritenuto opportuno diffonderne il contenuto.

1. Investimenti indiretti in equity

1.1 Investimenti realizzati attraverso fondi:

D. E' stato chiesto se debbano formare oggetto di rilevazione le informazioni sui diritti di voto (voci 95000.xx), come percentuale dei diritti di voto esercitabili, relative ad investimenti realizzati attraverso fondi a fronte dei quali la banca non detiene alcun diritto di voto nelle imprese sottostanti.

R. A tale riguardo è stato chiarito che il valore di bilancio del rapporto (Voce 95031 – 10 – 12 – 14) va sempre indicato, mentre la voce relativa alla percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (voce 95000 – 02 – 04) non deve essere obbligatoriamente alimentata, ma segnalata solo nel caso in cui la banca effettivamente detenga, direttamente o indirettamente, dei diritti di voto e sia in grado di quantificarli.

D. E' stato chiesto se debba essere rilevata anche la parte di investimento per la quale la banca non abbia la conoscenza completa della composizione degli investimenti sottostanti e, in caso affermativo, come debba essere alimentata la voce 95031, relativa al valore di bilancio.

R. Al riguardo è stato precisato che, nel caso non si conosca l'effettiva composizione degli investimenti sottostanti il fondo, il valore di bilancio andrà stimato sulla base delle percentuali di partecipazione e del valore del NAV del fondo stesso alla data di riferimento della segnalazione ovvero alla data più recente disponibile.

1.2 Investimenti effettuati attraverso società o altri organismi inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario

D. E' stato chiesto se tali investimenti siano ricompresi o meno nell'oggetto di rilevazione della segnalazione A.P.E., con particolare riferimento agli investimenti in fondi gestiti da SGR controllate dal gruppo bancario.

R. Relativamente a tale quesito è stato chiarito che gli investimenti in fondi della SGR controllate dal gruppo bancario vanno inclusi al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa (Circ. 285, parte Terza, capitolo 1, sezione VI).

1.3 Investimenti effettuati attraverso società per la cartolarizzazione dei crediti inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario

D. E' stato chiesto se le società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) iscritte al gruppo bancario debbano formare oggetto di rilevazione, nel caso in cui la banca detenga il rischio economico dell'operazione, ma né la capogruppo, né altre società del gruppo bancario, detengano alcuna interessenza azionaria o diritto di voto e non sia iscritto alcun valore di bilancio nei documenti contabili ufficiali del gruppo bancario.

R. E' stato confermato che non è richiesta alcuna segnalazione per il caso descritto.

1.4 Calcolo dei limiti oltre i quali è dovuta la segnalazione

D. E' stato chiesta conferma del fatto che le partecipazioni indirette in equity concorrano alla definizione delle soglie segnaletiche previste dalla normativa

R. Al riguardo, è stata confermata l'impostazione adottata, facendo presente che la segnalazione è dovuta quando la somma delle partecipazioni dirette, indirette e degli investimenti indiretti in equity comporta il superamento delle soglie previste dalla normativa.

2.Additional Tier1

D. E' stato chiesto se gli strumenti Additional Tier1 in portafoglio rientrino nella nozione di partecipazione e debba quindi formare oggetto di segnalazione, nel caso in cui ricorra un legame durevole, ai fini delle partecipazioni detenibili.

R. Al riguardo è stato fatto presente che gli AT1 sono partecipazioni ai fini delle partecipazioni detenibili se:

- sono strumenti finanziari diversi dalle azioni emessi a fronte di apporti non imputati a capitale (in senso civilistico);
- non danno un diritto al rimborso bensì ad una quota degli utili oppure a una quota del patrimonio netto in caso di liquidazione;
- c'è legame durevole.

* * *

Da ultimo si fa presente che costituiscono "partecipazione indiretta", le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate o sottoposte a influenza notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto (cfr. Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3).